



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 112 del 09/11/2011 -**  
**Determinazione nr. 2684 del 11/11/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Muzzin Marco S.r.l. – Autorizzazione allo scarico su fosso tombinato di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento sito a Fiume Veneto, via Nazario Sauro, 39.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la signora Muzzin Paola nata a Fiume Veneto (PN) il 02.10.1966 ed ivi residente in via Madonna della Neve n. 21, in qualità di Legale Rappresentante della Società Muzzin Marco S.r.l., con sede legale ed operativa in comune di Fiume Veneto, via Nazario Sauro, n. 39, ha presentato istanza, datata 04.11.2010 assunta al prot. n. 83526 del 10.11.2010, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su fossato tombinato (suolo) di acque meteoriche di dilavamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2303 del 09.11.2007;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 28.07.2011 assunte al protocollo n. 59057 del 02.08.2011 e di data 24.10.2011 assunte al prot. n.76818 del 27.10.2011;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati, sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda rilevamento di scarico, di data 26.10.11;
- relazione integrativa, di data 24.10.11;
- nota, di data 24.10.11;

Sottoscritti dal tecnico incaricato:

- tavola 1: Estratto catastale e estratto C.T.R., sottoscritta anche dal titolare dello scarico e datata Ottobre 2011;
  - tavola 2: Planimetria scarichi, datata Luglio 2011;
- nota del comune di Fiume Veneto, prot. n. 17337 del 08.11.2011, con allegato estratto planimetrico;

RICHIAMATA inoltre la relazione tecnica di data 25.09.2007 allegata all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2303 del 09.11.2007:

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 04.11.2010;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che trattasi di attività di costruzione e riparazione di containers per rifiuti e/o rottami, montaggi e riparazione compattatori e attrezzature per servizi tecnico/ambientali; lo stabilimento è dotato di una piazzola per il lavaggio di attrezzature che utilizza le acque a ciclo chiuso; in caso di pioggia non si effettua lavaggio mezzi e le acque meteoriche di dilavamento vengono inviate allo scarico; lo scarico oggetto della presente autorizzazione è generato dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, su cui sono depositati materiali e attrezzature, e delle zone di sosta dei mezzi da riparare; le acque di dilavamento dell'area est sono convogliate ad un sistema di accumulo della "prima pioggia" (che trascina elementi residuali provenienti dai materiali depositati); tale vasca funge da sistema di decantazione e da vasca di calma; un sistema di pompe sommerse invia le acque di prima pioggia ad un disoleatore; le acque di "seconda pioggia" trovano sbocco nella rete acque meteoriche, che recapita direttamente nel corpo recettore; le acque di dilavamento del piazzale esistente sono convogliate ad un sistema di trattamento, dove avviene una prima separazione gravimetrica e partizione di portata in caso di intensità di pioggia al di sopra del limite progettuale scelto; in parte vanno direttamente al pozzetto di ispezione ed il resto viene trattato in un disoleatore; nella planimetria degli scarichi, tav. n. 2 è indicato il "pozzetto prelievo campioni" a valle dell'impianto in cui confluiscono anche le acque di seconda pioggia; le acque così trattate sono inviate ad un fosso tombinato da considerarsi suolo; il fosso di cui sopra si collega al "fosso comunale tombinato" in via N. Sauro e quindi nel fossato esistente su "strada vicinale delle Fossate" con presenza di acqua; la condotta fognaria più vicina dista circa 300 m dal punto di scarico.

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 23.02.2011 prot. n. 15660, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Fiume Veneto;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 72138 del 06.10.11 la Provincia ha comunicato, tra l'altro, che *"nel caso i due fossi tombinati ("fossato di confine" e "fosso comunale tombinato")...raccolgano altri scarichi e non sia possibile il collettamento in autonomia dello scarico di cui trattasi al fosso con acqua corrente che sembra da considerare corso d'acqua superficiale, è intendimento di questa Amministrazione considerare quale recapito dello scarico il fossato di confine posto subito a valle dello scarico (suolo, salvo la dimostrazione della presenza nello stesso di acqua corrente non originata da scarichi, in modo che i periodi di asciutta non risultino superiori a 120 giorni all'anno)"*;

PRESO ATTO che il Comune di Fiume Veneto con nota di data 08.11.2011 prot. n.17337 ha comunicato che *"...il corpo recettore definito "fossato di confine" riceve, ...anche le acque meteoriche e reflue assimilate alle domestiche provenienti dalle abitazioni situate in prossimità dello stesso; il*

*“fosso comunale tombinato” lungo via N. Sauro, non configurantesi come fognatura, raccoglie le acque meteoriche e reflue assimilate alle domestiche ....; il “fosso su strada vicinale delle fossate” è un fosso privato a cielo aperto con costante presenza d’acqua proveniente dai suddetti “fossato di confine” e “fosso comunale tombinato”...e che, riceve anche i reflui domestici e assimilati...”;*

VISTO l’art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell’insediamento, che lo stesso venga autorizzato *“fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sentita al riguardo anche l’ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali”*

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell’incontro tecnico-istruttorio congiunto del 03.11.2011 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l’altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per garantirne l’accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, come stabilito nell’incontro del 03.11.11 di cui sopra, di imporre allo scarico in fossato da considerarsi suolo i limiti di tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

RILEVATO CHE nell’area aziendale vi sono delle immissioni nell’ambiente di acque meteoriche di dilavamento non oggetto della presente autorizzazione;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico con timbro di chimico iscritto all’albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico in corpo idrico superficiale;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l’istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTE le ricevute di versamento di € 100,00 di data 20.10.10 ed € 10,00 di data 04.11.10

introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giuste reversali n. 7401 del 29.11.10 e 8031 del 22.12.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 65,02 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 07 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Muzzin Marco S.r.l., con sede legale ed operativa in Fiume Veneto, via Nazario Sauro, n. 39, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su fossato tombinato (suolo), di acque meteoriche di dilavamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto, deve essere presentata in 4 copie debitamente sottoscritte da professionista abilitato e dal titolare dello scarico, planimetria o estratto planimetrico con indicazione precisa, anche mediante coordinate WGS84, di un pozzetto di campionamento da realizzarsi dopo l'avvenuta confluenza con le acque di seconda pioggia, immediatamente a monte dell'immissione nel fosso tombinato;
  - b) entro 90 giorni dalla data di esecutività del presente atto, deve essere data comunicazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori di cui sopra, nonché dichiarazione che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nel progetto presentato;
  - c) per lo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali, devono essere rispettati, nel pozzetto indicato nella tav. 2 con la dicitura "*pozzetto prelievo campioni*" e, dalla data di realizzazione del pozzetto di cui alla lettera a), solo in quest'ultimo:
    - il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e, per il parametro solventi organici aromatici totali, il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - d) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità

competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);

- e) vengano effettuati sui reflui allo scarico i seguenti autocontrolli, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività dell'autorizzazione, sui parametri: solventi organici aromatici totali, COD, tensioattivi totali, ferro, zinco e idrocarburi totali;
  - f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
  - g) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - h) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
  - i) è fatto divieto di scaricare le acque derivanti dall'attività di autolavaggio.
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 09.11.2015. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 11/11/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni